

PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'ANALISI DEGLI ANDAMENTI E DELLE RIFORME DELLA FINANZA DECENTRATA, DEL FEDERALISMO, DEL MERCATO DEI CONTRATTI PUBBLICI, E DELL'IMPATTO DELLE POLITICHE FISCALI E DI WELFARE

L'ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (di seguito "IRPET") (C.F. e P.I. 04355350481), con sede in Firenze, via Pietro Dazzi n. 1, rappresentato per la firma del presente atto dal dott. Stefano Casini, nella sua qualità di Direttore dell'IRPET, domiciliato per gli effetti del presente atto presso la sede dell'IRPET;

e

L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (C.F. 97806450587), con sede in Roma, via del Seminario 76, successivamente indicato come UPB, rappresentato per la firma del presente accordo dal dott. Luca Rizzuto, nella qualità di Direttore generale, domiciliato presso la sede sopra indicata;

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

PREMESSO CHE

- IRPET è ente pubblico di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale della Toscana, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato dalla Regione Toscana con Legge regionale n. 59/1996;
- l'art. 2 della citata legge regionale 59/1996 ("Ordinamento dell'IRPET"), individua, al comma 1, quali compiti istituzionali dell'Istituto quelli di studio, ricerca e analisi socio-economica in ambito regionale ivi compresa "la circolazione delle conoscenze e dei risultati" (lett. e);

- relativamente a tali compiti, l'Istituto "stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari" (art. 2, comma 3, lett. a) ed "assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto" (lett. b);
- nell'ambito dell'attività istituzionale di IRPET per l'anno 2020 e nella relativa proiezione per il triennio 2020-2022, di cui al Programma di attività adottato dal Comitato di Indirizzo e controllo con deliberazione n. 3 del 25/11/2019, è tra l'altro previsto lo svolgimento di studi, ricerche e analisi di fenomeni economici, sociali e di finanza pubblica, con particolare riferimento allo sviluppo di studi e modelli sui temi della finanza pubblica, mercato dei contratti pubblici e assetti istituzionali;
- la legge n. 243/2012, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, all'articolo 18 ("Funzioni dell'Ufficio"), comma 1, prevede che l'UPB "anche attraverso l'elaborazione di proprie stime", effettui "analisi, verifiche e valutazioni in merito", in particolare, a "le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; l'impatto macroeconomico dei provvedimenti di maggiore rilievo; gli andamenti di finanza pubblica, anche per sotto settore, e l'osservanza delle regole di bilancio; la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo";
- il medesimo articolo 18 della citata legge n. 243/2012, al comma 6 stabilisce che l'UPB, per l'esercizio delle sue funzioni, "corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali";
- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della Legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi di collaborazione quando le attività oggetto di detta collaborazione siano adempimento delle attività istituzionali proprie degli enti stessi;
- al fine del perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, si configura quindi un interesse comune di IRPET e UPB allo svolgimento di attività di ricerca ed analisi volte allo sviluppo di un sistema integrato per lo studio di aspetti relativi alla finanza pubblica;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Oggetto della collaborazione)

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione scientifica tra IRPET e UPB finalizzato alla condivisione di studi e ricerche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti, lo scambio di informazioni, l'attivazione di progetti, la promozione di conferenze, incontri, seminari, workshop sulle tematiche di interesse comune, lo svolgimento di iniziative di formazione specialistica.

Nello specifico, la collaborazione scientifica sarà indirizzata agli ambiti di ricerca e analisi del mercato dei contratti pubblici, della finanza decentrata, dell'impatto delle politiche di bilancio sulle famiglie.

Art. 2 (Modalità della collaborazione)

Le attività oggetto della collaborazione saranno pianificate, gestite e controllate da un gruppo di lavoro che avrà come responsabili scientifici la dott.ssa Maria Cristina Mercuri e il dott. Corrado Pollastri per l'UPB, e la dott.ssa Patrizia Lattarulo e il dott. Nicola Sciclone per l'IRPET. Eventuali sostituzioni dei predetti responsabili dovranno essere comunicate per iscritto.

L'attività verrà svolta presso i due enti come tra loro concordato. Essi attiveranno e manterranno azioni comuni di valorizzazione e disseminazione dei risultati della collaborazione e realizzeranno attività di comunicazione a sostegno dei programmi e delle azioni attivati.

Le Parti, per realizzare l'attività oggetto del presente accordo, si impegnano, nei limiti delle condizioni di riservatezza e restrizione esistenti, a condividere le informazioni e i dati necessari in loro possesso.

I dati e i risultati dell'attività di ricerca appartengono ad entrambi gli Enti e potranno essere diffusi nella forma di scritti, pubblicazioni, presentazioni a seminari o convegni, secondo modalità concordate. UPB e IRPET potranno utilizzare i risultati delle ricerche oggetto della presente collaborazione nell'ambito delle rispettive attività scientifiche e istituzionali e la loro eventuale pubblicazione è condizionata a quanto stabilito nell'art. 5.



Art. 3 (Oneri e impegni)

Per lo svolgimento dell'attività in oggetto e, più in generale, al fine di avviare una più ampia collaborazione, IRPET e UPB si impegnano a favorire reciprocamente eventuali richieste, finalizzate a mettere a disposizione competenze, strutture e altre risorse per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione.

Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra IRPET e UPB. Eventuali oneri finanziari e disponibilità di risorse specifiche, per la realizzazione delle attività di ricerca e formative previste nell'ambito del presente Accordo, dovranno essere definite in appositi Accordi Attuativi. In tali Accordi saranno individuati gli ambiti e le modalità di attuazione delle specifiche attività da realizzare, nonché gli eventuali impegni economici e finanziari e ulteriori impegni reciproci delle Parti.

In particolare, le Parti potranno attivare borse di studio e di ricerca finalizzate alla formazione di giovani laureati sulle tematiche economiche relative al presente accordo.

Art. 4 (Durata)

Il presente Accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla ultima data di sottoscrizione digitale delle Parti.

I responsabili scientifici di cui al precedente art. 2, effettueranno verifiche periodiche dell'attività in corso, al fine di apportare al programma gli eventuali correttivi necessari.

Le Parti si riservano di concordare, al termine del periodo, l'eventuale proroga o rinnovo del presente Accordo.

Art. 5 (Riservatezza)

IRPET e UPB si impegnano a trattare con l'adeguata riservatezza le informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite in forza dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n.679/2016, alle normative e regolamentazioni regionali in materia di riservatezza, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari e dei pareri dell'Autorità di Garanzia preposta.



Le Parti si impegnano a definire, per le attività di ricerca e studio che lo richiedano, le specifiche regole atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate con riferimento alle peculiarità richieste dalla specifica attività.

Art. 6 (Controversie)

IRPET e UPB si impegnano ad improntare i propri rapporti alla massima lealtà e correttezza, evitando qualsiasi comportamento o azione che possano risultare lesivi per ciascuna delle Parti, regolando, attraverso specifici accordi, ogni questione che dovesse insorgere fra le medesime.

Art. 7 (Spese di Accordo)

Il presente Accordo, redatto in un unico originale in formato digitale (ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990), assolve l'imposta di bollo sin dall'origine ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'IRPET Dott. Stefano Casini Per l'UPB Dott, Luca Rizzuto

